



Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione

Modifica del 17 maggio 2018

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione (CCNL), allegato ai decreti del Consiglio federale del 19 novembre 1998, del 17 dicembre 2001, del 12 dicembre 2002, del 30 gennaio 2003, del 8 dicembre 2003, del 24 dicembre 2004, del 22 settembre 2005, del 19 dicembre 2005, del 1° maggio 2007, del 13 agosto 2007, del 17 dicembre 2007, del 11 dicembre 2008, del 11 dicembre 2009, del 12 giugno 2013, del 26 novembre 2013 e del 12 dicembre 2016, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art. 10 cpv. 1 Salari minimi

¹ Salari lordi minimi mensili¹ applicabili ai collaboratori a tempo pieno che hanno compiuto 18 anni

| | | | |
|-----|----|---|---------|
| I | a) | Collaboratori senza apprendistato | 3 435.– |
| | b) | Collaboratori senza apprendistato che hanno superato una formazione Progresso | 3 637.– |
| II | | Collaboratori che hanno concluso una formazione professionale di base di 2 anni con certificato federale di formazione pratica o una formazione equivalente | 3 737.– |
| III | a) | Collaboratori che hanno concluso una formazione professionale di base con attestato federale di capacità o una formazione equivalente | 4 141.– |

¹ Per il cantone di Neuchâtel, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi cantonale neuchâteloise sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmp).

| | | |
|----|---|---------|
| b) | Collaboratori che hanno concluso una formazione professionale di base con attestato federale di capacità o una formazione equivalente e con 6 giorni di perfezionamento professionale nel ramo secondo l'articolo 19 CCNL | 4 243.– |
| IV | Collaboratori con esame di professione secondo l'articolo 27 lettera a) LFPr Durante il periodo di introduzione, il salario minimo delle categorie I, II o III a) può essere ridotto al massimo dell'8 per cento mediante accordo scritto nel contratto individuale di lavoro. Il periodo di introduzione per la categoria I dura al massimo 12 mesi se in precedenza il collaboratore non ha mai lavorato per almeno 4 mesi in un'azienda assoggettata Negli altri casi il periodo di introduzione dura al massimo 3 mesi. Tale riduzione non è ammessa se il collaboratore è riassunto dallo stesso datore di lavoro o presso la stessa azienda dopo un'interruzione inferiore a 2 anni tra i due rapporti di lavoro. Per le categorie II e III a) può essere convenuto un periodo di introduzione di 3 mesi al massimo soltanto se si tratta del primo impiego in un'azienda assoggettata | 4 849.– |

Art. 11 cpv. 1 Salario minimo per praticanti

¹ Gli studenti che assolvono la parte pratica del programma di formazione hanno diritto a un salario lordo mensile di almeno 2 190 franchi se

- assolvono la formazione presso una scuola professionale alberghiera nell'ambito di un ciclo di formazione riconosciuto in virtù della legge federale sulla formazione professionale, oppure
- assolvono la formazione presso una scuola universitaria professionale riconosciuta a livello cantonale, oppure
- assolvono la formazione presso un istituto di formazione all'estero riconosciuto da un'organizzazione svizzera del ramo e dalla Commissione di sorveglianza del CCNL, e con il quale esiste un valido accordo di collaborazione, oppure
- assolvono la formazione presso una scuola professionale alberghiera riconosciuta dalla Commissione di sorveglianza del CCNL.

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2018 e ha effetto sino al 31 dicembre 2020.

17 maggio 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

